

## QUANTO ONORE PER UN LIBRO DOPPIAMENTE DATATO...

di Mario Chiavario

(Professore emerito di diritto processuale penale  
presso l'Università degli studi di Torino)

SOMMARIO: 1. Un'indimenticabile manifestazione di affetto e tante care presenze. - 2. Il molto ricevuto da un percorso d'insegnante, per certi versi inusuale. - 3. Un'iniziativa nata a supporto di una trasformistica gestione di un corso dall'intitolazione troppo impegnativa. - 4. Diritti umani e processi italiani: in un contesto non sempre incoraggiante, un avventuroso percorso di ricerca con il determinante sostegno di grandi Maestri. - 5. Un libro datato, e non solo per il successivo evolversi del quadro normativo ... 6. ... ma, meno che mai per lo spirito animatore, rinnegato.

1. «Vedo che sei entrato anche tu a far parte del club degli ottantenni». Ha cominciato così, con aria di complicità lievemente sfoffante, il Presidente Lattanzi nella telefonata con cui mi preannunciava la sua venuta a Torino per quest'incontro, che soltanto da pochissimi giorni non era più per me una sorpresa.

La sua presenza è un onore per tutti e per me in modo particolarissimo, ma per me, ancor più, è testimonianza sincera di un'ormai quasi cinquantennale amicizia, che condivido anche con un'altra persona che ha assicurato una presenza di particolare prestigio, il Presidente Lupo. Comincio dunque da loro per esprimere la mia gratitudine, che si estende però subito, e con non minor calore, a tutti i partecipanti: in modo speciale a Laura Scomparin e Serena Quattrocchio, splendide registe, a relatori e interlocutori; ma senza dimenticare coloro -i numerosi giuristi e i non pochi non-giuristi- che hanno dato eloquente dimostrazione della qualità della risonanza che l'incontro ha suscitato.

Tante presenze, e tanto significative. E una persona che, fisicamente, non poteva esserci e che però sento senza dubbio come la più presente di tutte, in un'occasione che fa prendere accenti particolari a quella nostalgia che pure avverto tutti i giorni, nonostante la convinta speranza di rincontrarla in una vita e in un'unione più piene. Mia moglie Dina è anche stata la prima a condividere con la pazienza e l'intelligenza della mente e del cuore -mediante l'ascolto, i consigli, le correzioni di stile, anche severe- la nascita del libro il cui titolo si riflette in quello del convegno (così come, del

resto, di tutti i miei scritti di carattere più divulgativo): prima corresponsabile, dunque, ma soprattutto ... prima vittima, e senza nemmeno la soddisfazione di un contraccambio paritario, essendo io totalmente inutile per il suo lavoro di docente di matematica.

Mi hanno dato la gioia di una presenza i nostri figli: neppure loro “addetti ai lavori” e però, a loro volta, tra le prime vittime di quel libro, e in generale di tante mie assenze e più ancora di tanto mio frequente avere la testa altrove; con un’aggravante a mio carico, perché allora, data l’età, non erano in grado di difendersi.

2. Sicuramente non è inattuale riflettere su “processo e garanzie della persona”, come suggerisce il titolo del convegno. Ma è largamente datato il mio “Processo e garanzie”. Non posso non dirlo con franchezza e ad alta voce io stesso, anche se a quel libretto non nascondo di essere tuttora particolarmente affezionato. Sono passati più di 40 anni dalla prima edizione e 35 dall’ultima. E non sono passati senza lasciare profonde tracce, anzitutto togliendo attualità a larghissima parte dei riferimenti normativi e giurisprudenziali che vi sono contenuti.

Non voglio d’altronde tacere il collegamento tra quel libro - e i suoi sviluppi nelle tre edizioni - con ciò che stava maturando proprio in quegli anni quanto a riforme di sistema, specialmente sul versante processualpenalistico, e sulle quali Giorgio Lattanzi ha attirato giustamente l’attenzione. Mi si permetterà di non aver voluto addentrarmi qui a fondo su questo terreno: sono giustificato dalla veste che mi si è riservata, come ospite privilegiato e il cui ruolo, pertanto, mi sembra corretto interpretare in modo diverso da quello di un protagonista attivo. Mi limiterò dunque a qualche ripescaggio di frammenti di una memoria meno impegnativa, sebbene non priva di addentellati indiretti anche con l’esperienza che ci ha coinvolti entrambi in quel lavoro, al pari di parecchi altri fra i presenti. E comincio allora col dire che per me quelli sono stati anni personalmente importanti per molti motivi, oltre a quelli, tra tutti i più essenziali, che rendevano più piena e più gioiosa la mia vita familiare.

Alla fine della prima metà degli anni settanta ero tornato a Pisa, dove tra il 1969 e il 1970 avevo già avuto, sia pure soltanto per pochi mesi, la soddisfazione dell’incarico di un corso da gestire in modo completamente autonomo (quello di istituzioni di diritto e procedura penale per gli studenti di scienze politiche, nell’ultimo anno in cui quel corso di laurea era incorporato nella Facoltà di giurisprudenza). E a Pisa sarei rimasto per un quinquennio, che coincise appunto con l’inizio dell’impegno nella Commissione per la redazione del codice e che si concluse con la chiamata, nel 1979, alla “mia” Università di Torino, per insegnarvi anzitutto la giustizia costituzionale e poi nuovamente la procedura penale o il diritto processuale penale (dizione che personalmente preferisco). Nel mezzo, i 4 anni d’insegnamento a Perugia, dove ero

stato cooptato nell'autunno del 1970 come professore di ruolo di procedura penale: dico subito, tutt'altro che una semplice parentesi, perché anche a Perugia ho ricevuto molto, sia perché lì ho potuto sperimentare e rodare nel tempo un modo non troppo tradizionale di fare didattica, ricevendone comprensione e sostegno da studenti affezionati e solleciti, sia per il dialogo che subito s'instaurò e divenne sempre più stimolante –prolungandosi poi nel tempo- con colleghi, per lo più giovani come me, tra i quali alcuni che sarebbero poi assurti ad alte responsabilità istituzionali nel nostro Paese.

Tornato nella Facoltà giuridica di Pisa, vi ritrovai, in un clima di grande vivacità e fecondità culturale, parecchi amici, conosciuti durante la precedente, e seppur fugace, esperienza (acquisendone *ex novo* non pochi ulteriori); e il mio pensiero va specialmente a Tullio Padovani e a Salvatore Salidu, che già mi avevano dato dimostrazioni di un'accoglienza più che fraterna. Fu, tra l'altro, proprio in quegli anni che con Padovani -nel quadro di un'intensa e già altrimenti collaudata collaborazione con la gloriosa Utet- cominciammo a lavorare al progetto di una rivista, nella quale si impegnò subito, anche nel faticoso ma tra tutti essenziale lavoro redazionale, un gruppetto di allievi dell'uno e dell'altro (via via arricchito in seguito da altri apporti, sempre soprattutto pisani e torinesi ma, felicemente, anche di altra derivazione, in particolare "lumsa"); era quella che avrebbe preso il nome "La legislazione penale" (tuttora brillantemente presente *on line*, rinvigorita dalla nuova *équipe* direzionale e redazionale, del resto saldamente ancorata nelle nostre ... famiglie "di scuola"): per noi, più familiarmente, "lp" ... e io resto affezionato all'acronimo, anche per ciò che può evocare, di sbarazzino strizzar l'occhio a qualcosa che con il diritto non ha nulla a che vedere; così come resto affezionato alla prima veste grafica della copertina, poi in parte modificata per volontà della Casa editrice, in nome di una maggiore armonia con quella di altre testate, più ricche di anni e di allori.

3. A Pisa, però, ero tornato, non per insegnare la procedura penale, che aveva già, come apprezzato docente, Antonio Cristiani, a sua volta sempre dimostratosi anche squisito collega. Mi era perciò stato affidato il corso di teoria generale del processo, lasciato vacante dalla chiamata a Roma del suo autorevolissimo primo titolare, Elio Fazzalari; e io avevo accettato più che volentieri (e non solo perché le distanze da Torino si dimezzavano) ma, confesso, con una imprudente incoscienza: senza cioè rendermi preventivamente conto di non avere un'adeguata attrezzatura per avventurarmi tra le vette di raffinate analisi speculative e ricostruzioni dogmatiche, quali l'intitolazione del corso e la sua conduzione precedente avrebbero dovuto far presagire. Perciò dovetti ingegnarmi a rimediare, cosa che feci non tentando di abborracciare un sapere che non avevo, ma trasformando quel corso per avanzati

specialisti dell'esegesi e della dogmatica in uno più prosaicamente istituzionale, propedeutico all'insegnamento approfondito delle "procedure" strettamente curricolari.

Peraltro, la mia scelta del più modesto taglio "istituzionale" –incoraggiata dalla Facoltà, che rese il corso, se non propriamente obbligatorio, tra quelli che entravano nella "normale" successione proposta a tutti gli studenti e a cui si poteva rinunciare soltanto con un'espressa opzione negativa- non rifletteva unicamente la ricerca di una via d'uscita da una situazione che, dati i miei limiti, poteva diventare imbarazzante. Ero infatti venuto altresì a maturare -non so se più ... per amore o più per forza (perché dovevo pur trovare un *ubi consistam* al corso che mi era stato affidato)- anche una convinzione che sarebbe poi rimasta ben radicata in me, ad onta del dissenso di non pochi colleghi e amici. Nessuna ambizione avevo infatti di anticipare, a mo' di ambivalente bonsai, l'insegnamento delle "procedure" (necessariamente bisognoso di ben altro respiro e che sarebbe poi stato assicurato negli anni successivi del curriculum); piuttosto, mi persuasi che la comprensione del funzionamento globale di un intero sistema di diritto (specialmente attraverso il filtro della giustizia costituzionale) possa essere agevolata dall'approccio in un corso *ad hoc* –e situato non troppo in là nel curriculum degli studi di giurisprudenza- ad alcune basilari nozioni e tematiche processualistiche, o di rilievo processuale, altrimenti poco comprensibili e ancor meno assimilabili, se lasciate quasi alla fine del cammino di laurea ai cenni frammentari, sparsi all'interno di corsi aventi il baricentro altrove.

Consequentemente, mi proposi di avviare gli iscritti a una consapevole familiarità con parole di almeno potenziale portata generale, come quelle di competenza, di invalidità degli atti, di dispositivo e motivazione delle decisioni giudiziarie, di cosa giudicata ... E un'altra esigenza, addirittura preliminare, mi parve da soddisfare, all'epoca non essendoci ancora a Pisa un corso autonomo di ordinamento giudiziario: quella di fornire notizie e spunti di riflessione sulle articolazioni principali dell'organizzazione giudiziaria italiana, non senza attenzione al contesto dei rapporti tra tale organizzazione e le espressioni istituzionali dei poteri legislativo ed esecutivo. Testo essenziale di riferimento –specialmente a quest'ultimo proposito, ma, sotto più di un profilo, utile anche per l'altra parte dell'insegnamento- la bellissima antologia, uscita proprio nel 1974, di scritti a cura di Alessandro Pizzorusso.

Le scelte relative sarebbero state confermate anche da Salvatore Salidu quando, nel secondo di quegli anni -essendosi temporaneamente intensificata, grazie a un formale "comando" presso il Ministero della giustizia, la mia partecipazione al lavoro preparatorio del codice- mi fece il favore di assumersi il carico principale del corso. Non nego però che, nonostante tutto, mordevo il freno, sognando di disegnare in modo ancor più originale la struttura di questo e di potermi avvalere, in appoggio,

anche di un libro tutto mio. E fu a tal proposito che –specialmente negli andirivieni ferroviari dell’anno del “comando” romano- mi venne da domandarmi se non potevo cercare di mettere a frutto, e di trasfondere nei miei studenti, anche una radicata passione per le nuove prospettive di analisi e di riflessione che le fonti internazionali di tutela dei diritti umani potevano aprire anche a chi si occupava di processi in un orizzonte, diciamo così, nazionale.

“Processo e garanzie della persona”, nelle sue due parti –poi divenute oggetto di due distinti volumi- è dunque nato in funzione di modesto supporto a una didattica che fuorusciva dall’adesione a modelli prestabiliti; e per me continua ad essere legato a quella prospettiva. Ed è nato con povertà di mezzi, su appunti scritti e riscritti durante i viaggi tra Torino, Pisa e Roma, per prendere inizialmente corpo in forma di dispense, dattiloscritte da me sull’affezionata “lettera 22”, tirate su un vecchio ciclostile e distribuite gratuitamente agli studenti perché se ne potesse discutere in forma colloquiale. Solo dopo questa fase sperimentale ebbi il coraggio di chiedere all’editore Giuffrè di trasformare le dispense, rivedute e corrette e in parte ampliate, in un libro, sia pur di ridotte dimensioni. E debbo all’editore l’accettazione del rischio del *flop*, con l’unica garanzia –invero, assai debole- che il prodotto sarebbe stato “adottato” per l’esame del mio piccolo corso pisano.

4. Le garanzie processuali, perciò, come oggetto di uno specifico testo didattico, e con l’obiettivo puntato, anche e soprattutto, sulla loro tutela da parte di fonti internazionali.

Ma qual era il contesto? Non so quanto lo si riesca a far percepire ai giovani giuristi di oggi. Oggi, nessuno –ai più diversi livelli e in relazione ai più disparati settori dell’insegnamento universitario- trascura più quelle fonti, divenute terreno quotidiano di attrezzatissimo e fecondo confronto tra gli studiosi e di profondi e incisivi rivolgimenti normativi e giurisprudenziali: a cominciare, ormai, dal campo della giustizia costituzionale, per il quale esse sono state riconosciute dalla nostra Corte come produttrici di norme, “interposte” ma capaci di offrire risposte risolutive, dando frequentemente linfa essenziale anche a vere e proprie sentenze dichiarative di incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di legge.

Negli anni sessanta e anche nei primi anni settanta si era invece in pochissimi, tra i processualisti, a prestare attenzione a quelle fonti e ai relativi problemi; e non era raro che chi lo faceva fosse considerato una specie di un costruttore o più ancora un piazzista di giocattoli, forse belli da guardare o persino di lusso, ma inservibili per far fronte alle sfide del duro vissuto della giustizia reale. Magari, gli si conferiva una sorta di rappresentanza di nicchia, di portabandiera cui demandare suggestivi dialoghi con gli internazionalisti; ma per lo più gli si faceva capire che il lavoro “serio” nel campo

del diritto processuale aveva ben poco da ricavare da quei giocattoli. Insomma, si lasciava spesso intendere che diritto al giudice, equo processo, parità delle armi erano, sì, belle parole e concetti seducenti, ma utili più a ornare qualche libro dei sogni che ad alimentare analisi e prospettive con i piedi per terra.

Del resto, è pur vero che il dibattito parlamentare, sfociato nella legge che nel 1955 aveva formalmente introdotto nel nostro ordinamento la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si era largamente incentrato e quasi del tutto esaurito in uno scambio di reciproche accuse, tra maggioranza centrista e opposizioni di sinistra, di concreta infedeltà a programmi di tutela degli *human rights*; e comunque era rimasto desolantemente povero di riferimenti ai contenuti della convenzione, nella più o meno trasparente convinzione generale che sotto questo profilo quel testo non aggiungesse né togliesse o cambiasse alcunché, rispetto alle leggi vigenti. Per di più, nei confronti dell'Italia, il meccanismo di garanzie volte al controllo, in sede europea, dell'effettiva osservanza degli impegni internazionalmente sottoscritti con la ratifica del testo stesso rimaneva monco dei suoi due principali pilastri: soltanto ad altri Stati e non agli individui era infatti consentito rivolgersi a Strasburgo per lamentare eventuali violazioni da parte del nostro Paese, e comunque nemmeno gli Stati potevano portare l'Italia davanti a un organo propriamente e pienamente giurisdizionale (la Corte europea dei diritti umani) ma il procedimento innescato dalla loro iniziativa doveva arrestarsi davanti all'organo istruttorio (la "Commissione" dalla qualifica omonima) o, al più, davanti a un soggetto tipicamente politico, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa: limitazioni, l'una e l'altra, volute per il timore che altrimenti ne venissero aperture a una massa di imbarazzanti ricorsi (e di ancor più imbarazzanti sentenze) come riflessi delle tensioni allora fortissime per l'irrisolta questione dello status della popolazione di etnia tedesca in Alto Adige. Vedremo tra poco, sia pure indirettamente, quanto miope fosse stata quella scelta riduzionista –riparata soltanto nel 1972- ma per ora mi si deve permettere di tornare alla microstoria del mio rapporto personale con le tematiche dei diritti umani, facendo però un, sia pur breve, passo indietro nel tempo.

Debbo anzitutto al mio Maestro Giovanni Conso l'avermi avviato e sostenuto su un percorso affascinante ma dagli esiti incerti, facendomi da guida ma lasciandomi anche una briglia molto sciolta, perché potessi andare avanti, sia pure balbettando, nello studio in quel campo, di cui lui comprese da subito l'importanza intravedendone gli sviluppi futuri. Ma non posso neppure dimenticare, in proposito, un processualcivilista, d'ingegno finissimo sotto la scorza dei modi scanzonati e popolari con cui amava spesso presentarsi. Parlo di Virgilio Andrioli, e non soltanto perché, sull'onda di preziose ... incursioni nell'ambito del processo penale (e cioè dapprima in una conferenza romana e poi in quei suoi "Appunti" che purtroppo rimasero senza una seconda edizione), fu il primo a regalare al mondo dei giuristi e

degli operatori nostrani un'esauriente illustrazione ragionata delle norme sull'equo processo –o, come lui preferiva dire, sul “processo giusto”- contenute nella Convenzione di Roma. Per me, personalmente, o meglio perché mi indirizzassi su un certo sentiero di ricerca, fu decisiva una sua ... perentoria richiesta a Conso affinché affidasse a qualche suo allievo il commento, per il Foro italiano, a un “Rapporto” che l'allora Commissione europea dei diritti dell'uomo, nel 1963, aveva trasmesso al Comitato dei ministri in una causa promossa con grande clamore –ma non senza qualche fondamento - dall'Austria contro l'Italia. Si trattava di una brutta vicenda (l'assassinio di un finanziere in Alto Adige), dai non meno opachi riflessi in un processo penale svoltosi nel nostro Paese (nemesi storica per la miopia di cui sopra ...); e furono proprio quella richiesta, “giratami” dal mio Maestro, e la conseguente lettura del documento, a farmi accorgere e ad entusiasmarmi di quella Convenzione, trasformando il ... dovere in un appassionato impegno, che si trasfuse in una nota, promossa da Andrioli ad articolo collocato nella prestigiosa parte quinta del “Foro”: di fatto, l'anteprima della monografia uscita nel 1969, nella cui elaborazione ebbe d'altronde un ruolo fondamentale l'insegnamento –in un serrato dialogo a tutto campo (e non soltanto, dunque, in relazione al diritto penale sostanziale, al quale, peraltro, essa si estendeva)- di un altro grande Maestro dell'Ateneo torinese, Marcello Gallo, prodigo di preziosissimi stimoli, consigli, confronti dialettici; e, più a distanza, mi furono altresì di non poco aiuto ulteriori incoraggiamenti e spunti di riflessione venutimi anche da varie altre parti, in particolare da Gaetano Foschini e soprattutto da Giuliano Vassalli.

5. Ho già detto, e ripeto, che io stesso considero largamente datato “Processo e garanzie” (e anzi, più in generale, ad essere datata è l'intera mia produzione di allora in materia, sebbene allargata anche ad altri testi di tutela internazionale dei diritti umani).

È cambiata larga parte delle norme interne che in quegli anni costituivano materiale essenziale di raffronto; ma, inoltre, certi problemi, allora, non potevano neppure scorgersi o avevano appena cominciato a venire al proscenio: si pensi all'incidenza che sulle modalità di realizzazione della garanzia della pubblicità processuale –ma, per converso, come potenziale fattore di limitazione o di rimodulazione di quella del contraddittorio- avrebbe poi avuto il potenziamento dell'uso degli audiovisivi; e si pensi altresì allo spazio che avrebbe conquistato la giustizia negoziale, cui solo nell'edizione del 1984 cominciai a prestare una (modesta) attenzione. E sotto altri profili si possono anche constatare delle vere e proprie miopie da parte mia, non avendo –o non avendo subito- badato alle nuove prospettive che si

potavano e dovevano dischiudere nella trattazione di istituti di tradizionale ascendenza, come la contumacia.

Libro datato, dunque, per pochi o tanti difetti di discernimento o più semplicemente per il corso inesorabile degli anni.

Ma devo dire che oggi quel libro lo sento datato anche in un'altra luce, giacché lo spirito che ha animato quel libro mi appare assai lontano da tanta parte del clima che pervade la vita della politica e delle stesse istituzioni, non ultime quelle che hanno a che fare con la giustizia penale. Però, se nel primo senso posso dire di dover aggiungere anche più di un "mea culpa", in questa seconda prospettiva la cosa, se per un verso mi inquieta maggiormente, per altro verso non mi induce ad alcuna palinodia.

Chi appena un po' mi conosce sa che mi è sempre andata stretta la contrapposizione secca tra garantisti e giustizialisti, che non di rado diventa un rozzo fattore di oscuramento di tutta una serie di sfumature e di distinzioni. Correndo anch'io il rischio di semplificare parecchio rispetto a una realtà che non esito a definire assai più complessa, mi sembra piuttosto di scorgere, quanto all'attaccamento alla garanzia del processo e alle garanzie nel processo, una tripartizione che pone in primo piano anche un fenomeno particolarmente pericoloso, il quale invece rimane nascosto dalla contrapposizione più usuale.

C'è chi crede sul serio nelle garanzie processuali (ma più in generale nei diritti umani fondamentali) come patrimonio essenzialmente universale. Ciò non vuol dire che, a pensarla così, si debba necessariamente avvertire o esaltare soltanto il valore delle garanzie. No, in questa prospettiva si possono benissimo avvertire anche i limiti che l'espandersi di ciascuna garanzia e delle garanzie nel loro insieme può o deve incontrare. Per conto mio non nascondo di essermi più volte battuto, anche con riferimento ad aspetti salienti della tematica e degli interessi che ne sono coinvolti (in particolare quanto alla tutela della libertà personale), contro la tendenza, nell'interpretazione della Costituzione e delle altre Carte dei diritti, a dilatazioni senza limiti: tendenza non poco diffusa, anche attualmente, pure tra i processualpenalisti di ogni generazione. Ritengo infatti che anche in questo campo si debbano operare bilanciamenti e armonizzazioni, talora difficili e non sempre indolori, sino a scorgere - come si fa solitamente per i diritti "sociali" - esigenze di commisurazione alle risorse, economiche e non economiche, a disposizione.

Però, allo stesso modo di quando mi venne in mente di scrivere quel libro e di usare certe parole per intitolarlo, continuo a pensare che la cultura delle garanzie abbia un valore permanente e da tenere immune anche da strumentalizzazioni discriminatorie, mentre vedo crescere, di contro, atteggiamenti, che non sono tutti riducibili a una singola etichetta spregiativa o spregiativamente impiegata (tale, il "giustizialismo") ma che non per questo sono meno inquietanti. E ad esserlo non è



unicamente quello di chi, palesemente o sottotraccia, alle garanzie non ci crede per nulla, sulla scia delle (o comunque in perfetta sintonia con le) più brutali personificazioni, passate e presenti, dell'autoritarismo, per non dire peggio. Non meno insidioso, a mio giudizio, è l'atteggiamento, diffusissimo, di chi, ancor più nei fatti che nelle parole, si appella alle garanzie -magari esasperandone una o l'altra unilateralmente- soltanto quando servono a tutelare se stessi o i propri amici o comunque coloro con cui si condividono idee o interessi, mettendole in parentesi quando a risultarne tutelati sarebbero altri.

6. Insomma, le garanzie e gli stessi diritti fondamentali come *optional* (così come, del resto, è divenuto un *optional*, e di rara applicazione, l'astenersi dalla volgarità del linguaggio e dall'insulto reciproco, che si rimproverano soltanto quando sono altri a ricorrervi).

Sempre più l'ossequio formale all'indipendenza e all'imparzialità dei magistrati è smentito dal loro disprezzo pratico: e ovviamente non mi riferisco alle critiche verso questa o quella sentenza e neppure alle discussioni sul modo migliore di organizzarsi, e di lavorare, di giudici e pubblici ministeri. Ma è gravissimo che si sia nuovamente giunti a sollecitare sollevazioni popolari contro sentenze che non si adeguano ai voleri del potentato di turno e alle minacce di leggi repressive dei mancati adeguamenti. D'altra parte la credibilità del Consiglio Superiore della magistratura, che per Costituzione dev'essere il presidio organico di quell'indipendenza e di quell'imparzialità, risulta scossa potentemente dalla gestione privatistica che hanno cercato di farne, e non isolatamente, alcuni, togati e "laici", dall'esterno e dall'interno del Consiglio stesso.

Quanto poi a un altro grande principio qual è la presunzione d'innocenza, la sentiamo invocata facilmente e frequentemente: ad esempio, da parte di persone che rivestivano alte e delicatissime funzioni istituzionali, per non rispondere a imbarazzanti interrogativi sui chiaroscuri (è un eufemismo) di certi comportamenti nella gestione della cosa pubblica; ma talvolta sono poi state le medesime bocche a distribuire invece epiteti infamanti a destra e a manca, non disdegnando neppure di dare per scontata la commissione di reati gravissimi da parte di una persona quando ancora, sulla reale dinamica dei fatti, non risultavano effettuati i primi accertamenti da parte dei legittimi inquirenti.

E infine (risparmiando un elenco che tutti sappiamo potrebbe essere assai più lungo) mi riferisco a quello che secondo me è il primo postulato di un'autentica coscienza del valore delle garanzie e più in generale dei diritti fondamentali della persona umana. Voglio dire del rispetto della dignità dell'altro, chiunque sia; postulato che ha tra i suoi immediati e concretissimi corollari quel divieto di trattamenti inumani

e degradanti che l'art. 3 della Convenzione europea scolpisce come assolutamente inderogabile insieme al divieto di tortura. Ebbene, esso pure lo sentiamo quotidianamente svillaneggiato, persino con lugubri auguri accompagnati dalla promessa o dalla minaccia di servirsi di poteri pubblici per trasformare l'augurio in realtà; nn senza che la pesantezza di quegli auguri diventi talora più insistita quando si viene a speculare sul colore della pelle, o comunque sull'etnia, di responsabili veri o supposti di certi crimini: e sottolineo responsabili anche soltanto presunti, e poi riconosciuti del tutto estranei al crimine, come è accaduto anche recentemente a danno di persone colpite da auspici del genere.

In questo contesto, se passo per un sorpassato, per un démodé, per un relitto preistorico, ne sono orgoglioso.

ILP